

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 34 Del 30.10.2012	<u>OGGETTO</u> : Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.).
--------------------------	---

L'Anno DUEMILADODICI, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 18,11 nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) LUCIANO LATTANZIO	X	
2) ANTONIO STELIO DIONISIO GRECO	X	
3) ALFREDO STICCA	X	
4) ANNA MARIA DI BIASE	X	
5) STEFANO DI GIULIO	X	
6) GIUSEPPE ZAMPETTI	X	
7) MARIKA MELCHIORRE	X	
8) RIZIERO ZACCAGNINI	X	
9) VITTORIO TARQUINIO		X
10) FAUSTO EUSTACHIO BRUNO	X	

Assegnati nr. 10	In carica nr. 10	Presenti nr. 09	Assenti nr. 01
------------------	------------------	-----------------	----------------

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco Sig. Luciano LATTANZIO.

Partecipa, con funzioni di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca VECCHI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Luciano Lattanzio sottolinea come la disciplina dell'IMU sia una materia del tutto nuova e che i margini di regolamentazione che il legislatore ha lasciato ai Comuni non sono molto ampi. La scelta è stata, infatti, quella di limitare di molto le possibilità di manovra degli Enti Locali. Ad esempio l'assimilazione di cui all'art. 2 rappresenta uno degli ambiti che il legislatore ha lasciato alla disciplina regolamentare.

Sottolinea che è stata abrogata la possibilità del comodato gratuito a favore dei familiari quale possibilità di assimilazione alla prima abitazione.

Fa presente, inoltre, che allo stato attuale è molto difficile prevedere le ricadute della normativa e sarà quindi necessario verificare se – a seguito dell'applicazione pratica del Regolamento – sarà necessario o opportuno apportare modifiche o integrazioni.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini sottolinea che – come si vedrà nel successivo punto in discussione – le aliquote IMU sono rimaste invariate al 4 ‰ e al 7,6 ‰. Fa presente che nel Regolamento possono essere previste possibilità di agevolazioni ed esenzioni.

Evidenzia che nella previsione di cui all'art. 2 del Regolamento non è contemplata l'ipotesi di assimilazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dai cittadini residenti all'Estero.

Il Sindaco Luciano Lattanzio chiarisce che si è trattato di una precisa scelta, determinata da uno studio approfondito e basato sulle stime degli incassi del tributo. Ricorda che resta ferma la necessità di salvaguardare gli equilibri di Bilancio. Pertanto, per l'annualità 2012, si è preferito non incidere sulle aliquote ed escludere l'assimilazione alla prima abitazione per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'Estero, anche se l'incidenza non sarebbe stata particolarmente elevata.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini ribadisce che – proprio in ragione di una bassa incidenza – sarebbe stato opportuno introdurre l'assimilazione suddetta.

Il Sindaco Luciano Lattanzio chiarisce che la disciplina dell'IMU delineata dall'Amministrazione è basata sulla volontà di non aumentare le tasse per i cittadini. In particolare, per quel che riguarda le attività artigianali e commerciali, dovrà essere fatta un'attenta valutazione per il futuro. Ribadisce, tuttavia, che tale valutazione è al momento prematura in quanto non si conoscono gli introiti per l'intera annualità. Ricorda che la riduzione delle aliquote va interamente a carico della quota IMU del Comune e comporta anche una riduzione dei trasferimenti statali. Fa presente che – da un confronto con i Comuni limitrofi – è emerso che quasi tutti hanno aumentato l'aliquota base, portandola in molti casi al massimo (10,6 ‰).

Il Consigliere Fausto E. Bruno ritiene che il Comune di Tocco da Casauria disponga delle risorse necessarie per poter procedere ad una riduzione delle aliquote. Sottolinea che, in particolare, sarebbe stato opportuno prevedere una riduzione a favore delle attività produttive per dare una risposta all'attuale situazione di crisi economica. Chiarisce che le risorse in bilancio non sono disponibili per una riduzione delle aliquote perché i soldi non vengono spesi correttamente. Ricorda che questo aspetto è già stato sottolineato quando si è proceduto ad approvare l'accensione dei due mutui da 400.000,00 euro.

Il Sindaco Luciano Lattanzio dichiara di comprendere l'atteggiamento del Consigliere Bruno, ma ritiene che siano considerazioni inappropriate. Ricorda che l'addizionale comunale IRPEF non è stata introdotta e non è stata aumentata la TARSU. Sottolinea, inoltre, che la normativa in materia è in continua evoluzione e rende difficile fare qualsiasi tipo di valutazione.

Il Consigliere Fausto E. Bruno ribadisce l'opportunità di riflettere prima sulle scelte che si effettuano, proprio in ragione di una normativa in continua evoluzione.

Il Consigliere Riziero Zaccagnini evidenzia il fatto che il Comune di Tocco da Casauria ha un bilancio tale da consentire la previsione di agevolazioni nell'ambito di quelle consentite dalla normativa. Ritiene, invece, che se si fanno altre scelte (come quella di contrarre mutui consistenti) viene meno anche la possibilità di introdurre delle agevolazioni. Ricorda che lo stesso Revisore dei Conti ha precisato che con la contrazione dei mutui previsti si dovrà scegliere se aumentare le tasse o diminuire i servizi.

Ribadisce, conseguentemente, che il Comune avrebbe la possibilità di fare delle operazioni – quali l'assimilazione alla prima abitazione per i residenti all'estero – che però non vengono fatte. Considera, inoltre, che dovrebbe essere fatto uno studio per verificare la possibilità di ridurre le aliquote per le abitazioni in locazione: ritiene si possa trattare di un incentivo alla locazione e un freno all'aumento dei canoni. Fa presente che per le esenzioni il Regolamento avrebbe potuto richiamare la normativa al fine di riportare tutta la casistica.

Conclude esprimendo il voto contrario del Gruppo consiliare "Primavera toccolana" poiché il Regolamento non prevede agevolazioni che potevano essere introdotte, mentre i soldi vengono spesi diversamente.

Poiché non ci sono altri interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopraccitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 16/2012, che testualmente dispone:

“Art. 9 - Applicazione dell'imposta municipale propria.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del

citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.”

Considerato che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone:

“Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) (lettera:

– modificata dall'art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

– modificata dall'art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

– modificata dall'art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

– modificata dall'art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;

– sostituita dall'art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all' articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all' articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

7. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448);

Considerato che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che *“i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”*;

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che *“Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo*

le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili";

Visto altresì il comma 15, che testualmente dispone:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. nr. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22.12.2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997;

Visto il parere del Revisore dei Conti del 29.10.2012, acquisito al protocollo dell'Ente in data 30.10.2012 al nr. 6983;

Visto l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214/2011, come modificato dall'art. 9, comma 3, del D.L. nr. 174/2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D.Lgs. nr. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 nr. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'I.M.U.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 07 contrari 02 (Riziero Zaccagnini, Fausto E. Bruno) astenuti 0;

DELIBERA

- 1) Di approvare il «**Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa.
- 2) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Comune di TOCCO DA CASAURIA

(Provincia di PESCARA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30.10.2012)

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.
- Art. 3 - Terreni agricoli e fabbricati rurali.
- Art. 4 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.
- Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art. 6 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 7 - Rimborso per aree divenute inedificabili
- Art. 8 - Versamenti.
- Art. 9 - Compensazione e rimborsi.
- Art. 10 - Interessi ed attività di controllo.
- Art. 11 - Importi minimi di versamento.
- Art. 12 - Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Istituti deflativi del contenzioso.
- Art. 15 - Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di TOCCO DA CASAURIA dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono esenti dall' imposta municipale propria:

1. i terreni agricoli ricadenti in area montana di cui all'elenco allegato alla Circolare n°9 del 19/06/1993 salvo successive modificazioni ed integrazioni
2. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 , comma 8, del D.Lgs.23/2011, in quanto ubicati in Comune classificato montano di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istat .

Art. 4 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.
2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30/12/1992, n° 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n°380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato d' inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 N°445;

Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcun'altra perizia.

Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b)

- 5) In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
- 6) La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art.7 - Rimborso per aree divenute inedificabili

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 164 della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 8 - Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.
3. Nel caso di decesso avvenuto nel I ° semestre dell'anno, gli eredi (o anche un solo erede per conto degli altri), possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per il saldo dell'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi (o un erede per conto degli altri) possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 9 - Compensazione e rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 10 . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al seguente art. 11 .
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.
6. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 5, il contribuente deve presentare, almeno 20 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune.

Art. 10 - Interessi ed attività di controllo

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art.1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n°296 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art.3 comma 10 del D.L. **16/2012** , non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 (trenta) salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00 (dodici)
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività .

Art. 11 - Importi minimi di versamento.

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 12,00 (DODICI). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 - Rateizzazione dei pagamenti.

1. L'imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 9, comma 1), del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
 - 8 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1000,00
 - 12 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 1001,00 e fino a 5000,00,
 - 24 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 5001,00.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10,000 (diecimila), il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere dettagliatamente motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito oltre ad ogni tipo di documentazione utile a comprovare l'effettiva condizione di difficoltà. (attestato disoccupazione, mod.730 - CUD - MODELLO ISEE relativi all'anno precedente la richiesta)
5. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile del tributo, previa presentazione dell'istanza di cui al precedente comma.
6. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 60 dalla scadenza della predetta rata.

Art 13 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n°602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n°639/1910.

2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Art. 14 - Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati dai Regolamenti comunali vigenti

Art.15 - Entrata in vigore del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01/01/2012.

***COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA (PROVINCIA
DI PESCARA)***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

OGGETTO: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 30.10.2012 Il Responsabile D'Ortenzio Marina _____
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: FAVOREVOLE 30.10.2012 Il Responsabile D'Ortenzio Marina _____

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Francesca Vecchi

IL SINDACO
F.TO Luciano Lattanzio

